

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-86 del 12/01/2021
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Concessione per occupazione di terreni demaniali del torrente Stirone in comune di Salsomaggiore Terme (PR) - Richiedente Az Agr Pratismossi S.S. - Sinadoc 27805/2020 - Sisteb PR20T0065
Proposta	n. PDET-AMB-2021-96 del 12/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dodici GENNAIO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 28/10/2020 registrata al PG/2020/156121 del 29/10/2020 con cui la sig.ra Micol Belli Guidetti c.f .BLLMCL88L67H223O residente in via Beethoven 116/3 nel Comune di Reggio Emilia (RE) titolata a rappresentare l'Azienda **Pratismossi S.S.** P.Iva

02454300357 con sede legale nel Comune di Reggio Emilia (RE), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua **t. Stirone**, F 39 fronte map 245 di **mq 2500** in **Comune di Salsomaggiore (PR)**, ad uso **occupazione con postazioni apiarie**

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 395 del 11/11/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC, in base alla D.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4020003 "torrente Stirone" ma non sussiste necessità di nulla osta in quanto attività di modeste entità che non richiede valutazione d'incidenza secondo la Det 534 del 19/01/2018;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PG/2020/174509 del 02/12/2020),

che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile;

ACCERTATO che la richiedente ha versato:

- le spese istruttorie la somma pari a € 75,00 in data 28/10/2020;
- il canone per l'anno 2021 la somma pari a € 128,02 in data 08/01/2021;
- il deposito cauzionale la somma pari a € 250,00 in data 08/01/2021;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'**Az. Agr. Pratismossi S.S.** P.Iva 02454300357 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua **t. Stirone**, di **mq 2500** sita in **località Fornace**, in **comune di Salsomaggiore Terme (PR)**, catastalmente identificata al fg. 39, fronte mappale 245, per **uso occupazione con postazioni apiarie**, codice pratica **PR20T0065**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2026 relativamente al periodo di 45 giorni tra il 1 maggio e il 15 giugno di ogni anno**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria (PG/2021/2478 del 08/01/2021);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno in **€128,02**, e dando atto che l'annualità 2021 è già stata versata;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
6. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio.
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro

inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz;

12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a **Micol Belli Guidetti** c.f. BLLMCL88L67H2230 rappresentante titolato alla firma degli atti per la ditta **Soc Agr Prati Smossi SS** P. Iva 02454300357 (cod. pratica **PR20T0065**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua **t. Stirone** individuata al foglio 39 fronte del mappale 245 del Comune di **Salsomaggiore Terme** (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 2500 è destinata ad uso **occupazione con postazioni apiarie**.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il **canone** di **€ 128,02** sul c/c bancario IBAN IT94H0760102400001018766103 oppure su conto c/c postale n. 1018766103 intestato a "Regione Emilia Romagna-Demanio Idrico Emilia Ovest", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta Regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il **deposito cauzionale** versato, pari a **€ 250,00** , viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata per **anni 6 a far data dalla determina di concessione con scadenza il 31 dicembre**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante

assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DA NULLA OSTA IDRAULICO E DA PARERE DEL SERVIZIO

PARCHI

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2020/174509 del 02/12/2020

dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

2. Il parere del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna per l'area oggetto di concessione non è stato richiesto perché, pur ricadendo in zona SIC IT4020003 "torrente Stirone", non ha necessità di nulla osta in quanto attività di modeste entità che non richiede valutazione d'incidenza secondo la Det 534 del 19/01/2018

3. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

- flusso delle acque;
3. non dovranno essere realizzati scavi in genere, così come buche, che vadano a modificare la morfologia esistente;
 4. anche se non potranno essere creati accessi definitivi, dovrà essere sempre possibile accedere agevolmente al luogo di posizionamento delle strutture allo scopo di poterle rimuovere rapidamente, insieme ad altre attrezzature che possano essere ridotte, in caso di piena, a materiale flottante;
 5. il richiedente si assume il completo onere della salvaguardia dell'incolumità personale e pubblica, mettendo in atto tutte le procedure atte alla interdizione in caso di eventi di piena, in quanto i terreni oggetto della richiesta ricadono in area sondabile soggetta a variazioni repentine dei livelli idrometrici;
 6. il richiedente dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o agli animali, lasciando sollevato ed indenne il Servizio scrivente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;
 7. alla scadenza della concessione, il richiedente ha l'obbligo del ripristino dei luoghi e quindi alla eventuale rimozione di tutti i materiali, attrezzature ed eventuali rifiuti inquinanti di qualsiasi natura e origine, facendosi carico delle relative spese;
 8. il richiedente, al fine di evitare l'incorrere in eventuali rischi per le persone e cose, è tenuto alla costante consultazione del sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> facendo attenzione alla allerta meteo emessa ed, in caso di distruzione o danneggiamento degli alveari e/o altre attrezzature, il richiedente non avrà nulla a pretendere per la ricostruzione e/o ripristino, che dovranno avvenire a proprie cure e spese;
 9. la concessione potrà essere revocata in ogni momento dalla Amministrazione concedente su richiesta di questo Servizio, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m.;
 10. in caso di revoca della concessione, che non darà diritto al concessionario di alcuna pretesa, lo stesso concessionario sarà soggetto all'obbligo di ripristinare, a sue totali cure e spese, lo stato dei luoghi, nei termini che gli verranno comunicati;
 11. il Servizio scrivente si riserva il diritto di eseguire o far eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria all'alveo del torrente che ritenesse necessari e utili, senza che il concessionario possa porre limitazioni o condizioni sia nei tempi che nei modi di esecuzione;
 12. è del concessionario la totale responsabilità della custodia del bene in concessione, rimanendone così sollevate le amministrazione coinvolte.

Il presente nulla osta si intende rilasciato senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti e che verranno emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'ambiente.

L'occasione è gradita per porre Cordiali Saluti

Il Responsabile d' Ambito

Dott. Ing. Gabriele Alifracco

(documento firmato digitalmente)

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.